

**ENERGIA: Impianto eolico - Istanza di ammissione alla tariffa incentivante - Diniego - Titolarità del rapporto di connessione con la rete energetica – Principio di autoresponsabilità.**

**Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 434**

*“[...] la violazione rilevata dal GSE investe un profilo sostanziale, concernente la titolarità del rapporto di connessione con la rete energetica, e che in ogni caso, come ripetutamente affermato da questa Sezione, il sistema degli incentivi è caratterizzato, oltre che dal principio di autoresponsabilità, anche da un significativo grado di formalismo, che impone un’interpretazione restrittiva della normativa.*

*Infine, volgendo lo sguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non apre ravvisabile alcuna violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, che nella specie si è svolto nel contraddittorio con il soggetto interessato, previa rituale comunicazione del preavviso di rigetto.*

*Peraltro, deve ribadirsi al riguardo che “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di dare puntuale riscontro e analitica confutazione alle osservazioni prodotte dal privato in sede procedimentale” [...].”*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con nota del 6 dicembre 2012, la Società ricorrente ha richiesto l’ammissione dell’impianto eolico “Piergiorgio 5”, sito nel comune di Crotone, al Registro Informatico di cui all’art. 9 D.M. 6 luglio 2012 (c.d. Decreto FER), al fine di accedere alla c.d. Tariffa onnicomprensiva prevista dal citato decreto.

All’esito della procedura, l’impianto è stato incluso nella graduatoria del registro EOLN\_RG20112 in posizione utile per rientrare nel contingente previsto per gli impianti eolici *on-shore*.

In data 16 gennaio 2015, la Società ha quindi richiesto l’ammissione alla tariffa onnicomprensiva.

Con nota prot. GSEWEB/P20150021197 del 28 aprile 2015, il Gestore ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza e, esaminate le deduzioni dell'interessata, ha emesso il definitivo diniego oggi impugnato con nota prot. n. GSEWEB/P20150106629 del 9 dicembre 2015.

Il rigetto è basato sulle seguenti motivazioni:

a) il difetto del requisito di cui all'art. 10, comma 1, Decreto FER: *“alla data di iscrizione al Registro (6/12/2012), la ditta Campos Group Srl non era in possesso del preventivo di connessione redatto dal Gestore di rete accettato in via definitiva”*;

b) molteplici contestazioni di natura tecnica:

- *“lo “Schema elettrico unifilare”, allegato alla dichiarazione sostitutiva del Direttore Lavori/Tecnico Abilitato, non è riconducibile a una versione “As built” del progetto (l'elaborato è privo di indicazione del contatore di produzione e della matricola del contatore di scambio); a tal riguardo si richiama quanto dettagliatamente descritto nelle Procedure Applicative, paragrafi 1.3.2. e 4.1.2”*;

- *“la Relazione tecnica”, allegata alla dichiarazione sostitutiva del Direttore Lavori/Tecnico Abilitato, non è riconducibile a una versione “As built” del progetto (l'elaborato descrive un impianto da realizzare e non definisce univocamente le dimensioni delle parti principali dell'aerogeneratore)”*;

- *“gli “elaborati grafici di dettaglio”, allegati alla dichiarazione sostitutiva del Direttore Lavori/Tecnico Abilitato, non sono riconducibili a una versione “As built” del progetto (gli elaborati sono carenti delle indicazioni delle dimensioni del rotore e dell'altezza della torre dell'aerogeneratore)”*.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società insorge avverso il ridetto diniego, affidando il gravame a tre motivi:

I) con il primo, lamenta la violazione degli articoli 3, 10 e 10 bis l. 241/1990, nonché degli articoli 3 e 97 Cost. e del punto 4.2.3. delle Procedure Applicative emanate dal GSE, deducendo in sostanza l'omesso esame delle osservazioni fornite in riscontro al preavviso di rigetto, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione;

II) con il secondo, censura la correttezza sostanziale del provvedimento, contestando in particolare il rilevato mancato possesso del preventivo di connessione al tempo dell'iscrizione al Registro;

III) il terzo motivo concerne l'asserita violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere, attesa la natura meramente formale della violazione riscontrata dal GSE.

Conclude quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché per l'accertamento del diritto di mantenere l'iscrizione nel registro e la conseguente condanna del gestore a al risarcimento del danno.

Il GSE si è costituito in giudizio, resistendo alle domande avversarie.

Con ordinanza n. 2165 del 29 aprile 2016, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare sulla scorta delle seguenti considerazioni:

*“ad una prima sommaria deliberazione e fatti salvi gli approfondimenti propri della più idonea sede di merito, i rapporti interni tra la capofila e le altre società titolari dell'impianto non appaiono avere effetti ai fini dell'integrazione dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, indicati nelle disposizioni di cui alle Procedure applicative del DM 6/7/2012, alla delibera AEEG ARG/elt 99/08, All. art. 1.1, non rilevando la disciplina del codice civile, ma le norme speciali in materia di tariffe incentivanti che richiedono la perfetta corrispondenza tra i titolari dei titoli (autorizzazione, preventivo di connessione etc.) e il soggetto responsabile destinatario degli incentivi (cfr. ord. Tar Lazio III ter n. 5431/2014); Visto altresì il contenuto della domanda di connessione inoltrata da SUNTEC ove la società ricorrente è indicata tra quelle con cui “potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione”, con una formula linguistica condizionale compatibile con la necessità di una successiva comunicazione in ordine all'avvenuta cessione del preventivo di cui si discute; Vista la comunicazione di accettazione del preventivo di connessione sottoscritta dalla società Orchidea srl (cessionaria della SUNTEC e dante causa/cedente dell'attuale ricorrente) nella quale non si fa menzione della Campos Group e mancando, alla data di iscrizione al Registro, il 6/12/2012, un preventivo di connessione che risultasse accettato in via definitiva dalla ricorrente”.*

In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive argomentazioni difensive, e all'esito dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Prendendo le mosse dalle censure di natura sostanziale dedotte in ricorso, si osserva anzitutto che, come evidenziato dalla difesa del Gestore, la ricorrente censura la motivazione del provvedimento con riferimento al possesso del preventivo di connessione ma omette di censurare specificamente le ulteriori ragioni fondanti il diniego gravato, richiamate sopra alla lettera b).

Considerata la natura plurimotivata del provvedimento, tale circostanza è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della censura in esame, atteso che i suaccennati profili motivazionali, incontestati, sono da soli sufficienti a sorreggere il diniego.

Ad ogni buon conto, per completezza si osserva che, come rilevato in sede cautelare, le deduzioni di parte ricorrente non appaiono idonee a scalfire le motivazioni esposte dal GSE con riferimento al possesso del preventivo di connessione.

Il GSE ha ravvisato la violazione in parola anzitutto in base alla disamina del preventivo di connessione, rilasciato da Enel Distribuzione alla società Suntec Italia Srl e relativo a cinque impianti eolici da realizzare in località Petranella nel Comune di Crotona, fra cui quello di titolarità della ricorrente.

Ha poi rilevato che la comunicazione di accettazione del preventivo di connessione risulta sottoscritta il 30 novembre 2012 dalla Società Orchidea Srl, alla quale la Suntec Italia Srl aveva ceduto la titolarità del preventivo di connessione.

Inoltre, a sostegno delle ragioni del Gestore sovviene la “Dichiarazione di Voltura” del 30 ottobre 2013, con la quale la Orchidea Srl, quale cedente, e la ricorrente, in qualità di cessionaria, (cessionario) hanno comunicato a Enel Distribuzione che *“La titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto di produzione di energia elettrica [...] L3, cod. POD IT001E78589610, potenza in immissione 200 kW è trasferita al sopraindicato cessionario a far data dal 30 Ottobre 2013 e che pertanto da tale data quest’ultimo ha acquistato la titolarità di tutte le relative situazioni di debito e di credito tra il cedente ed Enel Distribuzione con ogni conseguenza giuridica”*.

Sul punto, le argomentazioni della ricorrente non persuadono.

In particolare, la ricorrente espone che la richiesta di connessione sarebbe stata presentata tramite la Suntec Italia Srl, la quale avrebbe operato quale capofila in nome e per conto della ricorrente stessa e di altre società; da tale circostanza deriverebbe che la ricorrente è sempre stata titolare del predetto preventivo di connessione.

Il motivo è infondato, atteso che dalla documentazione in atti non risulta affatto che al 6 dicembre 2012, data dell’iscrizione nel registro, la ricorrente fosse titolare del preventivo di connessione, come espressamente richiesto dall’art. 10, comma 1, Decreto FER.

Segnatamente, dalla richiesta di connessione (cfr. doc. 3 prodotto dal GSE) non risulta affatto la qualità di mandataria della Suntec, la quale non afferma di effettuare tale richiesta in nome e per conto di altri soggetti.

Peraltro, come rilevato in sede cautelare, la ricorrente è ivi indicata come uno dei soggetti che potrebbero fruire della connessione (*“con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione”*), ciò che presuppone l’originaria assenza di titolarità della connessione stessa in capo alla Campos.

Inoltre, con riferimento alla voltura del 2013, le deduzioni riguardanti l'errore in cui sarebbe incorsa ENEL nel farne richiesta non possono superare il contenuto chiaro e univoco della dichiarazione, sottoscritta da Campos stessa.

Nemmeno l'iscrizione dell'impianto della ricorrente nel sistema Gaudì può soccorrere le ragioni dedotte a sostegno del gravame, atteso che tale registro riguarda i dati anagrafici degli impianti e, pertanto, le sue risultanze non appaiono idonee a superare il contenuto dei documenti direttamente riguardanti la titolarità del preventivo di connessione, da cui emerge univocamente il difetto del requisito di accesso agli incentivi.

Acclarata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, anche il terzo deve essere disatteso, considerato che la violazione rilevata dal GSE investe un profilo sostanziale, concernente la titolarità del rapporto di connessione con la rete energetica, e che in ogni caso, come ripetutamente affermato da questa Sezione, il sistema degli incentivi è caratterizzato, oltre che dal principio di autoresponsabilità, anche da un significativo grado di formalismo, che impone un'interpretazione restrittiva della normativa.

Infine, volgendo lo sguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non apre ravvisabile alcuna violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, che nella specie si è svolto nel contraddittorio con il soggetto interessato, previa rituale comunicazione del preavviso di rigetto.

Pertanto, deve ribadirsi al riguardo che *“non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di dare puntuale riscontro e analitica confutazione alle osservazioni prodotte dal privato in sede procedimentale”* (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez. III ter, sent., 2 marzo 2022, n. 2441).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Emanuela Traina, Primo Referendario

Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Maria Testini**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**